

Statuto della
"Associazione Culturale Cantastorie d'Italia"

TITOLO I

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1) E' costituita una Associazione denominata **"Associazione Culturale Cantastorie d'Italia"**.

L'Associazione ha sede in Paternò (CT) Via Aosta n.4, ma può costituire sedi secondarie. La modifica dell'indirizzo nell'ambito del predetto Comune verrà decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3) L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 4) L'associazione è apolitica, apartitica e persegue i seguenti scopi, con finalità di solidarietà sociale e culturale:

- a) la promozione della cultura e dell'arte, con particolare riguardo alle tradizioni canore, musicali, teatrali, folcloristiche, artigianali;
- b) l'ampliamento e la diffusione della conoscenza della cultura del "cantastorie" e "cuntastorie", e, in generale, della cultura, teatrale, epica, canora, musicale, poetica, novellistica, il tutto, sia in maniera diretta che indiretta, ed anche attraverso sottoscrizione di protocolli contatti fra persone ed enti;
- c) La formazione culturale, sociale e professionale dei giovani e degli adulti, per mezzo di attività di studio e ricerca, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- d) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- e) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- f) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interesse culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- g) porsi come punto di riferimento per quanti vogliano avvicinarsi alle tradizioni popolari per scoprirne i valori sociali e culturali.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, tra le quali:

- Attività culturali quali, a solo titolo di esempio e senza alcuna tassatività, attività di ricerca e raccolta delle tradizioni sonore, canore, teatrali, epiche; allestimento di spettacoli musicali, epiche e teatrali; manifestazioni, concorsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari; in generale di attività sociali e



ricreative;

Attività di formazione: progettazione e organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento sui temi di cui al punto che precede; ciò anche in ambito scolastico rivolti non solo ai giovani, ma anche agli educatori; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- Organizzazione e gestione di corsi di formazione e di orientamento, attività laboratoriali, stages e seminari per i propri associati ed anche per utenti esterni all'associazione riferite alle attività di cui sopra;
- Progettazione, organizzazione e gestione di progetti nell'ambito di programmi ed iniziative comunitarie, statali e regionali;
- Attività editoriale: pubblicazioni delle ricerche e degli studi di approfondimento compiuti nell'ambito della cultura musicale, canora, epico-teatrale, novellistica, pubblicazione di atti di convegni, di seminari ed ogni altra iniziativa editoriale che possano contribuire alla conoscenza e alla divulgazione della cultura sui medesimi campi;
- Attività di ricerca e studio sulla discografia e sua pubblicazione; registrazione ed incisione di brani musicali e cantati; registrazione e pubblicazione di filmografia relativa a tutti i settori socio culturali predetti.
- Promuovere contatti, incontri e rapporti di collaborazione con enti statali, regionali, e locali, , nonché organismi culturali e scientifici;
- Organizzare dibattiti, conferenze, convegni e seminari di studio, corsi di istruzione, anche in collaborazione o per conto di enti pubblici statali, regionali, locali, nonché di privati;
- Aderire a tutti gli organismi, enti, associazioni nazionali ed internazionali, regionali o locali, che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe a quelle proprie dell'associazione, intervenendo in collaborazione anche con altre istituzioni;
- Promuovere, organizzare, favorire, gestire scambi culturali (nazionali ed internazionali);
- Promozione e diffusione di pubblicazioni di riviste e giornali e di altri mezzi di diffusione, compresi libri, manifesti, cartoline, cd-rom etc.;
- Promuovere e gestire rapporti di convenzione tra gli associati ed enti pubblici e privati
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tirocinio nelle strutture dell'Associazione a quanti ne abbiano titolo e necessità per il completamento della loro formazione universitaria e/o professionale;

L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, con altre

associazioni e con comitati, con fondazioni di qualunque tipo e natura dai quali tutti può avere contributi economici, sia finanziari che in natura, donazioni, lasciti ed eredità; può sottoscrivere accordi di collaborazione con artisti, docenti, consulenti, esperti anche estranei all'associazione.

Per il conseguimento delle superiori finalità, l'Associazione potrà sottoscrivere contratti bancari, accedere a mutui, acquistare beni e servizi da terzi e, nel rispetto della mutualità della propria caratteristica di ente non profit, anche dagli stessi soci.

Nell'oggetto sociale rientrano anche tutte quelle attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e degli altri beni mobili in genere.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà attingere a risorse pubbliche e private, inclusi i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, ovvero pubblici di ogni genere, alla stessa stregua di ogni imprenditore privato e potrà raccogliere fondi tra i propri soci purché nei limiti e condizioni previsti dalle norme vigenti. L'associazione potrà utilizzare i fondi del piano annuale di formazione professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalle competenze riservate dalla Regione Sicilia, dalla Repubblica Italiana, e da progetti ordinari e straordinari dell'Unione Europea, nonché da progetti di collaborazione anche tra nazioni extracomunitarie, in particolare appartenenti al bacino del Mediterraneo.

L'associazione potrà collaborare con altri enti (privati, pubblici, associazioni) per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e non solo; essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle altre organizzazioni.

L'associazione si propone infine ogni altra forma di collaborazione che non contrasti con lo scopo sociale, ma facendo espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle "istituzionali" ad eccezione di quelle ad esse "direttamente connesse.

TITOLO II

Soci

Art .5) Il numero dei soci è illimitato.

I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie:

Fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci *Fondatori* quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci *Ordinari* tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciamo domanda e siano accettati, con tale qualifica, col voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo e provvedano al versamento della quota sociale.

Sono soci *Onorari* quelli nominati dal consiglio direttivo tra coloro che abbiano acquisito



particolari benemeritenze nei riguardi dell'associazione.

Le qualifiche di socio fondatore e ordinario sono cumulabili nella stessa persona.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6) La qualità di socio si perde per la morte del socio, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Il consiglio direttivo potrà deliberare la decadenza della qualifica di socio quando :

- h) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo oppure, le deliberazioni dell'assemblea o del consiglio direttivo;
- i) non adempia puntualmente agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'associazione o si renda moroso nel pagamento delle quote sociali;
- j) in qualunque modo danneggi gravemente o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione o fomenti dissidi o disordini tra i soci.

TITOLO III

Diritti, obblighi dei soci

Art. 7) I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale secondo le modalità previste dal presente statuto o da deliberazione del consiglio direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali;
- c) a prestare la loro collaborazione in base ad apposito regolamento per il conseguimento delle finalità sociali.

I soci hanno diritto;

- a) di utilizzare direttamente i servizi e le attività fornite dall'associazione ;
- b) di partecipare, con voto singolo, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto e dai regolamenti, alla vita della associazione;
- d) ai fini di una disciplina uniforme del rapporto associativo ed al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene previsto pertanto che tutti gli associati maggiore di età hanno diritto al voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto nonché dei regolamenti ed altresì per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

TITOLO IV

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto

Art. 8) Il patrimonio della associazione è costituito;

- a) dal patrimonio iniziale di Euro 600,00 (seicento/00);
- b) dalle quote sociali dovute da tutti i soci al momento dell'iscrizione e per ogni anno

sociale e non potrà essere inferiore a euro 50 (cinquanta) annue e ad eventuali contributi volontari degli associati;

- c) da ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
- d) dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) dalle somme ricevute a titolo di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- f) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- g) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 9) Le quote sociali potranno essere versate in due soluzioni e precisamente :

- a) il 50% all'atto dell'ammissione a socio o entro il mese di gennaio;
- b) il rimanente entro i successivi sessanta giorni o nei termini stabiliti dal consiglio direttivo.

La quota sociale non è mai rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Art.10) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 2016.

Alla fine di ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio. I residui attivi (utili o avanzi di gestione) risultanti dal bilancio saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali ed in difetto a scopi culturali analoghi o di beneficenza da determinarsi dall'Assemblea.

Pertanto, vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO V

Libri sociali e scritture contabili

Libri

Art.11) Sono libri dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

- i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni:
 - dell'Assemblea;
 - del Consiglio direttivo;
 - del collegio dei revisori (se nominato).
- Il libro dei soci;

Scritture contabili

Ufficio
S. 12

Art.12) Per la tenuta delle scritture contabili, l'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, dovrà rilevare tutte le operazioni in ordine cronologico e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare la situazione finale nell'apposito bilancio, che suddivida le voci tra i settori istituzionale e direttamente connesse, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, come previsto dall'art.10.

Le scritture contabili constano del libro giornale e del libro degli inventari, fatti salvi altri libri o registri prescritti dalla legge e/o da regimi fiscali.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art.13) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- Il collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea dei soci

Art.14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate dal consiglio direttivo mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, nella Regione Sicilia, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

La convocazione deve essere recapitata ai soci almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art.15) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo ogni anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) l'elezione dei membri del consiglio direttivo;
- c) la nomina del collegio dei revisori;
- d) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il consiglio direttivo decida di sottoporre al suo esame;
- e) approvare i regolamenti interni.

Art.16) Il consiglio direttivo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo dal consiglio direttivo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera a ciascun socio insieme all'elenco delle materie da trattare almeno dieci giorni prima



di quello fissato per l'adunanza oppure inoltrata tramite e-mail o altri m

Nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo quello stabilito per la prima.

Art.17) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti, metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art.18) Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano salvo che, su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art.19) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci in qualità di fondatore, ordinario, onorario che non siano in mora nei versamenti della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art.20) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della associazione ed, in mancanza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere un socio della associazione e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio direttivo

Art.21) Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti tra i soci dall'assemblea.

I consiglieri eletti devono essere in regola con i versamenti delle quote sociali.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione; a loro spetterà comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute in relazione al loro incarico.

Il primo consiglio direttivo viene nominato all'atto della costituzione della associazione.

Art.22) Il consiglio direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli eventuali consiglieri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Provincia di Catania
Territorio di Catania
Sportello Adriano

La convocazione è fatta in forma scritta, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, deve essere recapitata almeno tre giorni prima della adunanza e, in casi di urgenza, a mezzo telegramma, e-mail o altro mezzo telematico in modo che i consiglieri siano informati un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art.23) Al consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione della associazione; pertanto esso può compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto, per statuto o norme di legge, è espressamente attribuito alla esclusiva competenza dell'assemblea.

In particolare:

- a) dirigere ed amministrare l'associazione in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- b) convocare l'assemblea;
- c) predisporre ed approvare i regolamenti da sottoporre all'assemblea;
- d) redigere le scritture contabili;
- e) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- f) stabilire l'organico delle persone che collaborano per il raggiungimento dei fini sociali, determinandone le competenze e gli eventuali rimborsi;
- g) procedere all'ammissione dei soci e alla determinazione delle modalità di versamento delle quote sociali;
- h) deliberare qualsiasi operazione presso banche, Istituti di credito ed uffici postali.

Il Presidente

Art.24) La firma e la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, il quale può sottoscrivere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Prevvia autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente ed ai consiglieri, attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le mansioni spettano al vice presidente o al consigliere più anziano di età.

Il collegio dei revisori

Art.25) Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri effettivi, con idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una

relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Disposizioni generali e finali

Scioglimento dell'Associazione

Art.26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96, ad altre associazioni con finalità analoghe operante in identico o analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni generali e finali

Art.27) Tutte le controversie tra i soci, così durante il rapporto sociale come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. Nel caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è deferita al presidente del Tribunale di Catania.

Il ricorso al giudizio degli arbitri nei casi previsti dallo statuto, deve essere proposto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data del provvedimento medesimo.

Art.28) Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Luca C. C. C.
Sup. C. C. C.
Sup. C. C. C.